

Allegato parte integrante
BANDO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI 60 POSTI A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI 30 POSTI DI SEZIONE E 30 POSTI DI SEZIONE CON COMPETENZA IN LINGUA STRANIERA TEDESCA O INGLESE, DELLA FIGURA DI INSEGNANTE DELLA SCUOLA INFANZIA, CATEGORIA UNICA, DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

La Provincia autonoma di Trento ha competenza primaria in materia di personale della scuola per l'infanzia.

Tale personale, il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di data 17/10/2003 e ss.mm., non può, pertanto, concorrere alla mobilità sul restante territorio nazionale.

In base all'art. 66 del citato Contratto il personale insegnante assunto a tempo indeterminato, escluso quello reclutato con rapporto di lavoro a tempo parziale, garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici.

Articolo 1

Posti a concorso e trattamento economico

1. Ai sensi dei commi 1 e 7 dell'articolo 25 bis della Legge Provinciale n. 13 del 21 marzo 1977 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento), così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 58 della Legge Provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 (Legge Finanziaria 2014), è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi **60** posti a tempo indeterminato della figura di insegnante della scuola infanzia, categoria unica, della Provincia autonoma di Trento, di cui **30** posti di sezione e **30** posti di sezione con competenza in lingua straniera tedesca o inglese.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere sia a tempo pieno che a tempo parziale: in tale caso il candidato cui venga offerto un posto a tempo parziale può rifiutare la proposta senza essere depennato dalla graduatoria dei vincitori del concorso.
3. L'articolazione oraria del posto di sezione con competenza in lingua straniera è tale da garantire il livello minimo di esposizione alla lingua straniera pari a 4 ore settimanali.
4. Le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della presente procedura concorsuale hanno validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione delle graduatorie stesse e sono utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato.
5. Gli assunti avranno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale insegnante delle scuole per l'infanzia della Provincia autonoma di Trento. Il trattamento base (1^a posizione retributiva) è il seguente:

- stipendio base: €14.100,00 annui lordi;
- assegno: €2.764,59 annui lordi;
- indennità integrativa speciale: €6.387,53 annui lordi;
- indennità di vacanza contrattuale: 174,84 annui lordi
- tredicesima mensilità;
- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;
- eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, qualora spettanti.

Le suddette voci retributive sono soggette ad adeguamento nel caso di variazioni contrattuali riguardanti il personale di riferimento.

6. I candidati in possesso dei requisiti prescritti possono concorrere o unicamente per i posti di insegnante di sezione o, contemporaneamente, per i posti di insegnante di sezione e i posti di insegnante di sezione con competenza in lingua straniera tedesca o inglese. Nel secondo caso, oltre alle prove comuni, dovranno sostenere un'apposita prova di conoscenza della lingua prescelta (tedesco o inglese).

Articolo 2

Organizzazione del concorso

1. Il Servizio Personale della scuola e attività contabili, di seguito denominato "Servizio competente", cura l'organizzazione del concorso, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, pubblica gli elenchi dei candidati che hanno superato l'eventuale prova di preselezione, la prova scritta, la prova orale e la prova di conoscenza linguistica e procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.
2. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente entro centottanta giorni dalla data di inizio dello svolgimento della prima prova di concorso, escluso l'eventuale test preselettivo. Il termine è reso noto tramite il diario delle prove scritte, oppure con altre adeguate forme di pubblicità specificate nel bando medesimo.
3. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ufficio reclutamento e gestione disciplinare personale della scuola che è incardinato nel Servizio competente.
4. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, durante l'orario di ufficio, ai numeri: 0461/491367, 0461/491411 e 0461/497228.

Articolo 3

Requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso

1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) **Diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.**

Il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l'equivalenza a Diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l'Istituto ove il titolo è stato conseguito.

- b) **diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente;**

- c) **titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale;**

2. Non possono partecipare al concorso coloro che sono dipendenti a tempo indeterminato della Provincia autonoma di Trento nella stessa figura professionale oggetto del presente bando.

Articolo 4

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei requisiti generali sotto riportati:
- a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superiore al limite del collocamento a riposo;
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, di essere familiare di un cittadino di Stato membro dell'Unione Europea e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere titolare del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo oppure di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (articolo 38 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 come modificato dall'articolo 7 della L. 06/08/2013 n. 67);
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) idoneità psico/fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale a concorso. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, o qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro e alla sicurezza dei bambini loro affidati. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 120 del 28/03/1991, la condizione di

privo di vista, in relazione all'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e mansioni connesse al profilo professionale, comporta inidoneità fisica e, conseguentemente, la non ammissibilità alla selezione.

- e) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione;
- f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;
- g) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'amministrazione ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;
- h) non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;
- i) nei cinque anni precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda:
 - non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o giusta causa,
 - non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici),
 - non essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione;
- l) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
- m) essere disponibili a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede dislocata sul territorio provinciale.

2. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto dalla circolare del M.I.U.R. prot.n. 5274 del 7 ottobre 2013;
- c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del dirigente del Servizio competente, l'esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti previsti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Articolo 5

Domanda di ammissione: termini e modalità di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata secondo le modalità stabilite dall'**allegato tecnico** parte integrante del presente bando, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.
2. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e i titoli di preferenza previsti dal D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg "*Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)*", nonché dei requisiti di ammissione specifici previsti per la presente procedura concorsuale di cui all'articolo 3, nonché dei titoli valutabili ai sensi dell'articolo 12 del presente bando.
3. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà altresì dichiarare:
 - a. l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'art. 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta, per l'espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione all'handicap e/o necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d'esame. I candidati dovranno far pervenire, in tempo utile rispetto allo svolgimento delle prove, in originale o in copia autenticata, all'Ufficio Reclutamento e gestione disciplinare della scuola- Via Gilli n. 3, certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, con indicazione dei tempi aggiuntivi e/o degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente, avere bisogno (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare);
 - b. l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'allegato B) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati);
 - c. l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato C) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà

equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati);

- d. il titolo di studio posseduto specificando l'Istituto o Università presso il quale è stato conseguito, la sede, la data del rilascio e la votazione conseguita, (la mancata dichiarazione del titolo di studio sarà equiparata ad assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso e pertanto comporterà l'esclusione dal concorso); i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno dichiarare l'avvenuta *equipollenza* ovvero l'equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano o dichiarare di avere avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In questo ultimo caso i candidati saranno ammessi con riserva. L'*equipollenza* del titolo di studio deve comunque essere posseduta al momento dell'assunzione (sia a tempo determinato che indeterminato);
 - e. se intenda concorrere anche per i posti di insegnante di sezione con competenza in lingua straniera e, pertanto, partecipare alla prova di conoscenza linguistica, unitamente alla scelta dell'eventuale lingua straniera prescelta (tedesco o inglese);
 - f. il circolo di coordinamento pedagogico prescelto ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo per il conferimento di eventuali supplenze temporanee da parte dei coordinatori pedagogici sia per i posti di sezione sia per i posti di sezione con competenza in lingua straniera. Per i circoli di coordinamento e le scuole dell'infanzia ricomprese all'interno di ogni singolo circolo si veda l'elenco allegato D). **ATTENZIONE:** la mancata indicazione del circolo prescelto comporta il mancato inserimento nella graduatoria di circolo e, pertanto, l'impossibilità ad essere chiamati per stipulare eventuali contratti a tempo determinato;
4. di aver provveduto al versamento di Euro 25,00 quale tassa di partecipazione al concorso.

Il versamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità:

a) Versamento tesoreria P.A.T.

versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del tesoriere capofila della P.A.T.-Unicredit Banca S.p.a. specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079;

CODICE ENTE: 400;

b) Bonifico bancario

bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il tesoriere capofila della P.A.T.-Unicredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento - Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

codice IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	12	S	02008	01820	000003774828

e, in aggiunta, per i bonifici dall'estero:

CODICE BIC: UNCRITM10HV.

c) Versamento/bonifico c.c. postale

versamento diretto sul conto corrente postale n. **295386** intestato alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Tesoreria, presso UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento - Via Galilei 1, 38122 Trento

Per i versamenti sul sistema BancoPosta indicare le seguenti coordinate bancarie:

codice IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	73	M	07601	01800	000000295386

e, in aggiunta, per i versamenti dall'estero:

CODICE BIC: BPPITRRXXX

Il versamento deve essere effettuato con la causale "tassa concorso per insegnanti della scuola per l'infanzia".

La suddetta tassa non potrà in nessun caso essere rimborsata.

5. Qualora la domanda non sia convalidata tramite la tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi, la stessa dovrà essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione.
6. Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione, salvo quanto previsto per l'eventuale possesso di titoli di preferenza, di cui all'allegato C), che deve sussistere unicamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Fa, inoltre, eccezione l'eventuale possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina o mochena-tedesca o cimbra-tedesca ai fini della precedenza nell'assunzione presso le scuole per l'infanzia delle località ladine o mochene o cimbre, che può essere esibito entro il 30 giugno di ciascun anno di validità della pertinente graduatoria. Sarà onere del candidato comunicare al Servizio competente l'avvenuto conseguimento del titolo.
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per altri eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale, così come illustrato nell'articolo 21 del presente bando.
9. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra; sanzioni penali sono previste dall'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.
10. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 non è possibile richiedere ed accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti

documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite, nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

11. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.

Articolo 6

commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge sul personale della Provincia e dal suo regolamento di attuazione adottato con il D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg “*Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)*” con particolare riferimento all'articolo 14.

Articolo 7

prove d'esame

1. La procedura si articola nel seguente modo:
 - a. prova di preselezione (eventuale).
 - b. prova scritta o scritto pratica.
 - c. prova orale ed eventuale prova di conoscenza linguistica.
2. Nelle prove di esame non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. Sarà precluso l'utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico personale, pena l'esclusione dal concorso.
3. Il concorrente che è trovato in possesso durante la prova di materiale la cui consultazione è vietata o limitata o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è immediatamente escluso dal concorso. In tale ultima ipotesi, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.
4. L'esito delle prove d'esame sarà pubblicato sul portale www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà data alcuna comunicazione personale a mezzo posta dell'esito.

Articolo 8

diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. L'avviso relativo ai calendari delle prove previste dal presente bando è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al concorso, almeno 20 giorni prima di ogni prova.
2. L'avviso relativo alle sedi d'esame, relativa ubicazione ed eventuale assegnazione alle medesime dei candidati è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso.
3. Per ciascuna prova prevista dal presente bando i candidati si devono presentare nelle sedi e nelle tempistiche indicate dall'amministrazione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. La vigilanza durante le prove di cui all'articolo 7 è affidata agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui potrà essere assegnato altro personale individuato dal Servizio competente.
5. In caso di assenza temporanea di uno o più componenti della commissione esaminatrice, le prove di cui agli articoli 9 e 10 si possono svolgere comunque alla presenza del personale addetto alla vigilanza.
6. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato sul portale tematico del sistema educativo Trentino www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al concorso.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
8. La presentazione in ritardo comporterà l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
9. Gli avvisi previsti da questo articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà inviato alcun tipo di comunicazione personale.

Articolo 9

preselezione

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare una prova preselettiva, anche in più sessioni, in considerazione del numero delle domande pervenute, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 comma 2 del D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26 – 98/Leg. e dall'art. 4 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg.
2. La preselezione consisterà in 50 quesiti a risposta multipla chiusa in unica traccia, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta. I 50 quesiti riguarderanno, a discrezione della Commissione, uno o più dei seguenti ambiti:

- la cultura professionale della figura di insegnante della scuola per l'infanzia della Provincia autonoma di Trento con riguardo in particolare alle competenze normative, metodologiche, pedagogiche, relazionali e deontologiche dell'insegnante della scuola per l'infanzia (vedasi allegato E del presente bando);
 - le capacità psico-attitudinali del candidato;
3. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione può anche avvalersi di procedure automatizzate gestite da enti o società appositamente incaricati.
 4. Per ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto, per ogni risposta errata saranno tolti 0,25 punti, per la risposta non data non ci saranno penalità. Superano il test preselettivo coloro che avranno conseguito nella preselezione un punteggio pari o superiore a 30/50.
 5. La durata del test preselettivo è di 90 minuti, all'interno dei quali dovranno essere ultimate tutte le operazioni di lettura e di risposta ai quesiti.
 6. In caso di svolgimento della prova preselettiva sono ammessi alla prova scritta i primi **150** candidati che hanno superato la prova di preselezione, purché abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 30/50. Non saranno ammessi ulteriori candidati oltre la centocinquantesima posizione tenendosi conto in tale caso delle preferenze di cui all'allegato C del presente bando per differenziare le posizioni dei candidati che si trovino eventualmente a parità di punteggio.
 7. Il mancato superamento della prova, o comunque la mancata inclusione nelle prime 150 posizioni, comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nelle graduatorie finali.

Articolo 10

prova scritta

1. La prova scritta è volta ad accertare le competenze normative, metodologiche, pedagogiche, relazionali e deontologiche dell'insegnante della scuola per l'infanzia e verterà su una o più delle materie indicate nell'allegato E) del presente bando. La prova potrà consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica oppure in un tema.
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni riguardo lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 19 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22 – 102/Leg.
3. La prova di cui al presente articolo è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28/40.

Articolo 11

prova orale e di conoscenza linguistica

1. La prova orale consiste nella proposizione di una serie di domande a contenuto teorico, volte ad accertare le conoscenze del concorrente nelle materie oggetto della prova scritta nonché la maturità e la professionalità del medesimo con riferimento alla figura di insegnante della scuola per l'infanzia.
2. La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sarà affisso nella sede d'esame.
3. La prova orale è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 24/40.
4. Per coloro che hanno richiesto di concorrere anche per i posti di sezione con competenza linguistica la prova orale comporterà anche una prova di conoscenza della lingua prescelta (inglese o tedesco). La prova, che consisterà in un colloquio in lingua, sarà diretta a valutare il possesso delle competenze per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola per l'infanzia, con un grado di conoscenza della lingua prescelta parametrato sul livello B1, secondo i criteri riconosciuti dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
5. Ai candidati che sosterranno la prova di conoscenza linguistica sarà attribuito un punteggio in ventesimi. La prova si intenderà superata dai candidati che avranno conseguito il punteggio di almeno 12/20. Detto punteggio servirà esclusivamente per la formazione delle graduatorie per i posti di insegnante di sezione con competenze in lingua straniera.

Articolo 12

titoli di servizio e di cultura

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente bando. Questi titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione, dopo la prova scritta, terminata la correzione degli elaborati e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, prima comunque di procedere all'abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.

Pertanto si procederà nel seguente modo:

- o dopo la correzione della prova scritta, la Commissione provvederà ad individuare solamente i candidati che non abbiano superato la prova, abbinando ai temi i relativi nominativi; nei confronti di questi i titoli non saranno valutati;

- nei confronti di coloro che avranno superato la prova scritta, invece si procederà alla valutazione dei titoli e solo al termine di tale operazione si abbineranno le votazioni della prova scritta con il relativo nominativo.
3. Il risultato della valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato la prova scritta è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul portale tematico www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso.
 4. Tutti i titoli di servizio e di cultura che i candidati intendono presentare per la valutazione dovranno essere dichiarati nel modello di domanda. La mancata dichiarazione comporta la non valutazione del titolo.
 5. Tutti i titoli di servizio e di cultura dovranno essere autocertificati; in questo caso occorrerà indicare tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione del certificato sostituito.
 6. Il candidato può richiedere che i titoli di servizio svolti nel profilo di insegnante della scuola infanzia alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento dopo il 1 gennaio 1998 siano acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.
 7. I candidati sono invitati a limitarsi ad indicare unicamente i titoli valutabili. Si valutano solo i titoli posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Non sarà consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
 8. Qualora l'autocertificazione sia incompleta o comunque imprecisa, i titoli non verranno valutati.

Articolo 13

graduatorie del concorso

1. Al termine delle prove verranno redatte ed approvate dalla Commissione due distinte graduatorie, una per la copertura dei posti di sezione e l'altra per la copertura dei posti di sezione con competenza in lingua straniera.
2. Il punteggio finale attribuito ai concorrenti nella graduatoria per la copertura dei posti di sezione sarà dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta con il voto della prova orale e con il punteggio attribuito ai titoli.
3. Il punteggio finale attribuito ai concorrenti nella graduatoria per la copertura dei posti di sezione con competenza in lingua straniera sarà dato dal punteggio di cui al comma precedente sommato al voto conseguito nella prova di conoscenza linguistica.
4. Si ricorda che l'esito dell'eventuale prova preselettiva non contribuirà in alcun modo a formare il punteggio finale con riferimento al concorso in quanto utile esclusivamente per l'ammissione alle successive prove.

Articolo 14

formazione e approvazione delle graduatorie

1. Sulla base delle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 13, la Giunta provinciale, osservate le eventuali precedenze e preferenze di legge di cui agli allegati B) e C) del presente bando di concorso, dichiarate nella domanda di ammissione, provvede alla formazione e conseguente approvazione:
 - a) della graduatoria dei vincitori per la copertura dei posti di sezione in numero pari ai posti messi a concorso;
 - b) della graduatoria dei vincitori per la copertura dei posti di sezione con competenza in lingua straniera in numero pari ai posti messi a concorso,
 - c) della graduatoria dei candidati che hanno superato la prova scritta ed orale per la copertura dei posti di insegnante di sezione
 - d) della graduatoria dei candidati che hanno superato anche la prova di conoscenza linguistica per la copertura dei posti di insegnante di sezione con competenza linguistica.

L'Amministrazione si riserva di utilizzare le graduatorie di cui ai punti c) e d) per conferire incarichi a tempo indeterminato in caso di intervenute rinunce da parte dei candidati dichiarati vincitori, fino a garantire la copertura del fabbisogno d'organico messo a concorso, ovvero per ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare nel triennio di vigenza della graduatoria anche oltre il contingente dei posti messi a concorso.

2. La Giunta provinciale provvederà, inoltre, ad approvare:
 - a) le graduatorie concorsuali per le assunzioni a tempo determinato sui posti di insegnante di sezione per ogni Circolo di coordinamento sulla base della scelta resa dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e sulla base del punteggio conseguito. Tali graduatorie saranno utilizzate da parte dei coordinatori di Circolo.
 - b) le graduatorie concorsuali per le assunzioni a tempo determinato sui posti di insegnante di sezione con competenza in lingua straniera per ogni Circolo di coordinamento sulla base della scelta resa dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e sulla base del punteggio conseguito. Tali graduatorie saranno utilizzate da parte dei coordinatori di Circolo.
3. I candidati assunti a tempo indeterminato saranno depennati da tutte le graduatorie in cui risultano inseriti.
4. Le graduatorie hanno durata per i tre anni scolastici successivi a quello di approvazione delle graduatorie stesse.
5. La graduatorie previste dai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige nonché sul sito www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 15

assunzioni in servizio

1. Nel termine previsto, gli interessati dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e assumere effettivo servizio.
2. In presenza di pluralità di sedi disponibili, l'interessato ha diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato diventeranno definitive dopo il superamento del periodo di prova di un anno scolastico come disciplinato dall'art. 23 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro della Provincia autonoma di Trento relativo al personale della scuola per l'infanzia.
4. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale insegnante della scuola provinciale per l'infanzia e alla relativa copertura finanziaria.

Articolo 16

presentazione dei documenti di rito

1. Gli eventuali assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.
2. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, o, qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi e la sicurezza dei bambini loro affidati.
3. Dovranno altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione, nonché, per i destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale della scuola per l'infanzia, di non essere stati oggetto, negli ultimi 3 anni precedenti all'eventuale assunzione a tempo determinato, di un parere negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

4. La Provincia Autonoma di Trento procederà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso, verranno cancellati dalle graduatorie e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, verrà risolto.

Articolo 17

formazione linguistica

1. Gli assunti su posto di insegnante di sezione con competenza in lingua straniera sono tenuti, sulla scorta della indicazioni che verranno successivamente fornite dall'amministrazione, alla partecipazione ad appositi corsi di formazione diretti all'implementazione delle loro capacità linguistiche.

Articolo 18

diritto di precedenza

1. I candidati che hanno superato positivamente tutte le prove del concorso, ancorché non inseriti nella graduatoria dei vincitori, hanno il diritto di precedenza previsto dall'articolo 50 della Legge Provinciale n. 13 del 1977 (Legge Provinciale sulle scuole dell'infanzia).

Articolo 19

riferimenti normativi

1. I contenuti del bando e le modalità con le quali viene espletato il concorso sono conformi al Regolamento concernente "Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria" (D.P.G.P. 14.10.1998 n. 26-98/Leg.) e al D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 avente ad oggetto "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7") e successive modifiche ed integrazioni e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia nonché alla deliberazione della Giunta provinciale n. 857 del 30 maggio 2014.

2. Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246".

Articolo 20

ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 21

informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dal Servizio competente è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, possono inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento dei dati previsti dal comma 1 è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena l'esclusione dal concorso o la non valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al dirigente del Servizio competente, responsabile del trattamento dei dati.
4. I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione sono raccolti in archivi anche informatici e trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione della procedura selettiva ed eventualmente ai fini dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro.
5. Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati.